

Riscossione Tributi

Permessi ex festività anno 2024

Per le/i dipendenti delle Aziende della Riscossione Tributi – Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia – i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno **2024**, ammontano a n. **4 (quattro) giorni**:

- martedì **19 marzo 2024** (San Giuseppe)
- giovedì **9 maggio 2024** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **30 maggio 2024** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- **sabato 29 giugno 2024** (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)
- lunedì **4 novembre 2024** (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- 1) Possono essere fruiti, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie.
- 2) Diversamente, è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso devono essere utilizzati nell'anno di competenza (periodo di fruizione previsto dal CCNL: 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno)

Previsioni CIA AdER ed Equitalia Giustizia:

- Le giornate di permesso possono essere fruiti anche con utilizzo orario (minimo un'ora e frazioni aggiuntive di almeno 30 minuti);
- Le giornate di permesso, previa segnalazione e approvazione nei piani ferie, potranno essere fruiti anche nel periodo 15 dicembre – 31 dicembre. In caso di mancata fruizione non avrà luogo la relativa monetizzazione (D.L. n. 95/2015).